

MADVILLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Via Sisto IV n. 145
00167 ROMA
c.f./p.iva 09225301002

STATUTO
"MADVILLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: "MADVILLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "A.P.S." o l'indicazione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" verranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "MADVILLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "A.P.S." o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 – SCOPO, ATTIVITA' E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d del D. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 lett. f del D. Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5 lett. i del D. Lgs. 117/2017);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5 lett. j del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. k del D. Lgs. 117/2017);

LB

ME

AS

be *VR* *3* *DR*

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. t del D. Lgs. 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. z del D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si propone di promuovere e favorire in Italia e all'estero l'attività sociale rivolta alla promozione musicale, all'insegnamento ed a tutte le attività connesse con la diffusione della musica attraverso concerti, libere attività, la promozione del volontariato e manifestazioni sia private che pubbliche, svolte con il patrocinio delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'Associazione può:

- promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, *stages* e ogni altra iniziativa atta diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti sia fra giovani;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
- organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offre la possibilità;
- curare la gestione di locali da adibire a sala da concerto sale musica, sala ascolto e sale conferenze;
- attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- offrire un punto di riferimento orientativo di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone i documenti originali e spartiti musicali, compiere studi e analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
- svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
- curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;

MADVILLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Via Sisto IV n. 145
00167 ROMA
c.f./p.iva 09225301002

- favorire la partecipazione dei soci ed iniziative a carattere ludico, quali giochi e premio tombola, lotterie, virgole non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione tra i soci;
- favorire la promozione, la diffusione e la pratica delle seguenti attività: rappresentazione al pubblico di spettacoli di danza, lavori teatrali, spettacoli musicali e manifestazioni sportive, animazione ed interventi nelle scuole ed Enti pubblici e privati;
- organizzare manifestazioni sportive, gare con apparecchi di intrattenimento, spettacoli teatrali, musicali, di danza, cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e in interni;
- realizzare produzioni e distribuzioni cinematografiche, doppiaggi, casting;
- favorire contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo;
- promuovere la pratica del volontariato, in special modo tra i giovani.

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazioni ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse e organizzate da altre associazioni, Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 – SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 4 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

LB

ME

OSL

5
Zu e R D

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo delibererà sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 8 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a set of initials 'V' and 'fa', another set of initials 'DP', a signature 'ar', a signature 'uf', and a large signature 'LB' with a superscript '6'.



Art. 6 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, nei casi richiesti dalla legge.

Art. 8 – ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La comunicazione può essere inviata anche elettronicamente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

È in ogni caso consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa necessaria verifica, a cura del Presidente, dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione è costituito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- fissare la quota associativa a carico dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera le eventuali attività diverse secondo l'art. 2 del presente Statuto;

- proporre la modifica dello statuto dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione è formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al periodo precedente, entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Organo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha libera facoltà di richiedere affidamenti bancari, di fare richiesta di apertura di conti correnti e più in generale di linee di credito, di richiedere l'emissione di carte di credito e debito, di stipulare assicurazioni e fidejussioni, di sottoscrivere contratti di locazione.

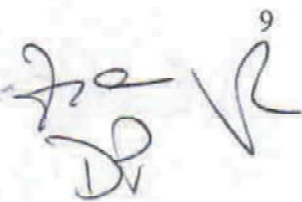
Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Sono funzioni del Presidente:

- la tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione, nonché la conservazione della documentazione relativa;
- la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità con le decisioni del consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo

MADVILLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Via Sisto IV n. 145

00167 ROMA

c.f./p.iva 09225301002

stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 15 – VOLONTARI

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nei limiti dell'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 16 – LAVORATORI E COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti imposti dalla legge e dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale, contestualmente, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore su proposta all'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 – RINVIO

All'Associazione, per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo Settore, del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Letto. Approvato e sottoscritto
Roma, 16 marzo 2022

RUGGERO RUGGIERI

MARTA RUGGIERI

CRISTINA PUJA DAN

VINCENZO RIZZA

LETIZIA BENZI

ANTONIO RIZZA

DANILO SALVATORE PRETE

Ruggero Ruggieri

Marta Ruggieri

Cristina Pujadàn

Vincenzo Rizza

Letizia Benzi

Antonio Rizza

Daniilo Prete